



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

[www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it) - pec: [casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it)

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 65
TITOLO SCHEDA	INIZIO NUOVA ATTIVITA' DI VENDITA DIRETTA AL DETTAGLIO DA PARTE DI PRODUTTORUI AGRICOLI
NUMERO REVISIONE	4
DATA REVISIONE	07/12/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. ( Tel. - Mail )	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – <a href="mailto:comercio@comune.casalgrande.re.it">comercio@comune.casalgrande.re.it</a>
RESPONS. ATTO FINALE ( Tel. –Mail )	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – <a href="mailto:comercio@comune.casalgrande.re.it">comercio@comune.casalgrande.re.it</a>
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>I produttori / imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile (sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 228 del 2001) ed iscritti nel Registro delle Imprese esercitano le seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.</p> <p>Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano e possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, ecc..</p> <p>Si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo Produttore /imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda. E' consentita, inoltre, la vendita del latte vaccino crudo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria.</p> <p>Le vendite di prodotti da parte dei produttori / imprenditori agricoli possono essere svolte: su aree pubbliche in forma itinerante, con posteggio nei mercati, attraverso sito web, in locali, mediante distributori automatici oppure su superfici all'aperto o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell'ambito dell'azienda agricola.</p> <p>L'inizio dell'attività, in caso di vendita di prodotti agricoli alimentari effettuata in locali o mediante distributori automatici ubicati all'esterno dell' Azienda agricola, è subordinato presentazione di notifica sanitaria tramite il portale regionale Suaper. Tale presentazione può avvenire soltanto ad ultimazione dei lavori all'interno dei locali e/o allestimento dei distributori automatici, nel caso si utilizzino tali modalità di vendita, compreso l'allestimento di tutti gli arredi e l'installazione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività.</p>

	Qualora la vendita venga esercitata su superfici all'aperto o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell'ambito dell'azienda agricola, non è richiesta la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
NORMATIVA	Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo); Legge Regionale Emilia-Romagna 12 febbraio 2010, n. 4 (norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010); D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo); D.L. 147/2012 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno); L. 124/2015; D.Lgs. 222/2016
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Possesso dei requisiti morali di cui previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i. da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i.): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.</li> <li>➤ iscrizione dell'imprenditore agricolo (art. 2135 del Codice Civile) al Registro Imprese della Camera di Commercio</li> <li>➤ rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali ed ai regolamenti edilizi, di polizia urbana e annonaria ed igienico-sanitaria.</li> </ul> <p>l'ammontare dei ricavi, derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende agricole, nell'anno solare precedente deve essere inferiore a € 160.000,00 per gli imprenditori individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società.</p>
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	Presentazione della SCIA UNICA per avvio attività di vendita diretta al dettaglio da parte di prodotti agricoli, da inviare telematicamente tramite il portale <a href="http://www.suaper.lepida.it">www.suaper.lepida.it</a>
COSTO	NESSUNO
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	Inizio immediato dell'attività
SILENZIO ASSENSO	60 giorni dalla presentazione della richiesta
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE). Tel.: 0522 998513 o 0522 998575 e-mail: <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a> .
STRUMENTI DI TUTELA	Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della <a href="#">legge 9 agosto 2013, n. 98</a> , l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi ( <b>entro 20 giorni</b>

	<p><b>dalla scadenza dei termini)</b> al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i..</p> <p>Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p>
SERVIZIO ON-LINE	<a href="http://www.suaper.lepida.it">www.suaper.lepida.it</a>
POTERE SOSTITUTIVO ( Art. 2 L. 241/90 )	Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511; mail: <a href="mailto:urp@comune.casalgrande.re.it">urp@comune.casalgrande.re.it</a>